

Regolamento d'uso dello stadio comunale "Pino Zaccheria" di Foggia

NORME DI COMPORTAMENTO

(Ex art. 19-ter, comma 3, lett. c) del decreto del Ministero dell'Interno 18 marzo 1996, introdotto dal decreto del Ministro dell'Interno 06 giugno 2005 recante "Modifiche ed integrazioni al decreto del ministro dell'Interno 18 marzo 1996, recante "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi".

L'accesso e la permanenza nell'area dello stadio è espressamente soggetto all'implicita accettazione da parte dello spettatore del presente regolamento, delle leggi vigenti, delle normative emanate dalla Lega Nazionale Pro - F.I.G.C. e dalla autorità di pubblica sicurezza. L'ingresso nello stadio determina l'accettazione del presente regolamento precisando che per stadio si intende l'intera struttura interna alla zona riservata; per club si intende la U.S. Foggia S.p.a. e per evento si intende ogni partita che ha luogo nello stadio. Ai sensi e per gli effetti degli art. 336 e 337 del c. p. gli steward, contraddistinti da casacca colorata, sono incaricati di un pubblico servizio e addetti al controllo dei titoli di accesso, all'istadamento degli spettatori e in generale a assicurare il rispetto del regolamento d'uso dell'impianto.

- 1)** l'accesso e la permanenza nello stadio sono consentiti solo ai possessori di idoneo titolo di accesso, che dovrà essere conservato per tutta la durata dell'evento e mostrato in qualsiasi momento a richiesta del personale preposto. Per l'accesso all'impianto è richiesto il possesso di un documento di identità valido, da esibire a richiesta del personale di servizio o delle forze dell'ordine, per verificare la corrispondenza tra il titolare del tagliando ed il possessore dello stesso. Il titolo di accesso è personale e sarà rilasciato solo previa registrazione dei dati anagrafici (cognome, nome e data di nascita) dell'acquirente e non può essere ceduto a terzi senza autorizzazione del club che registrerà i dati del nuovo possessore. I tagliandi venduti illegalmente saranno confiscati anche dal personale del club. Il club tratterà i dati sensibili sopra citati nel rispetto della normativa vigente sulla privacy (d.lgs. 196/2003), pertanto tutti coloro che acquistano abbonamenti e biglietti autorizzeranno automaticamente il club al trattamento dei loro dati personali; a tal fine si comunica che il titolare del trattamento dei dati personali è il legale rappresentante del club.
- 2)** lo spettatore ha il diritto-dovere di occupare il posto lui assegnato.
- 3)** per ragioni di ordine pubblico l'autorità di pubblica sicurezza o il club potranno limitare o interdire l'ingresso o la permanenza nello stadio anche a soggetti che dispongono del titolo di accesso. Non è consentito in nessun caso l'accesso nello stadio a persone soggette a diffida per atti di violenza sportiva.
- 4)** il club non risponde, salvo che il fatto non sia direttamente imputabile a suo fatto e colpa, per smarrimenti, incidenti o danni a persone o cose nello stadio e nelle aree limitrofe.
- 5)** in caso di evento postposto o annullato il rimborso avverrà secondo quanto previsto dal contratto di acquisto del titolo di accesso. Il club non avrà nessun obbligo oltre a quello del rimborso del biglietto, né responsabilità, per qualsiasi titolo, ragione o azione. Il rimborso o la sostituzione del biglietto avrà luogo a fronte di presentazione dello stesso.
- 6)** l'autorità di pubblica sicurezza e gli incaricati del club hanno facoltà di sottoporre a controlli tutte le persone che intendono accedere o hanno avuto accesso allo stadio. L'accesso e la permanenza nello stadio saranno negati a chiunque rifiuterà di sottoporsi ai controlli da parte dell'autorità di pubblica sicurezza e dagli incaricati del club.

- 7)** i seguenti oggetti non devono essere introdotti nello stadio: coltelli ,materiali pirotecnici, fumogeni, trombe a gas, razzi a bengala, armi, oggetti pericolosi, luci laser, bottiglie, recipienti di vetro, lattine, aste, accendini, caschi e comunque tutti gli oggetti che possono essere usati come armi e/o essere pericolosi per l'incolumità pubblica. chiunque sarà trovato in possesso di tali materiali avrà l'accesso interdetto o sarà accompagnato all'uscita, fatti salvi provvedimenti di competenza dell'autorità giudiziaria e di quella di pubblica sicurezza. Saranno ammessi striscioni, bandiere e la realizzazione di coreografie solo se in possesso di preventiva autorizzazione del G.O.S. da richiedere attraverso il Club.
- 8)** comportamenti minacciosi, violenti o linguaggi ingiuriosi sono severamente vietati e sanzionati con l'arresto e/o l'espulsione dallo stadio. e' vietato usare travestimenti che non permettano di distinguere il volto.
- 9)** sono severamente vietati insulti e cori razzisti, vessazioni di ogni genere e altri atti offensivi che possono essere sanzionati con l'arresto e l'espulsione dello stadio; nonché introdurre o esporre cartelli, stendardi orizzontali, bandiere, documenti, disegni, materiale stampato e striscioni contenenti propaganda a dottrine politiche, ideologiche o religiose, asserzioni o concetti che incitino all'odio razziale, etnico o religioso, tamburi ed altri mezzi di diffusione sonora, salvo autorizzazioni.
- 10)** tutti gli spettatori che entrano nello stadio non potranno muoversi da un settore a l'altro dello stadio salvo casi autorizzati dal club o dalle forze di polizia. il settore destinato alla tifoseria ospite verrà utilizzato esclusivamente per quel fine, eccetto casi in cui il club, di comune accordo con le forze di polizia e le autorità locali, decida altrimenti.
- 11)** nessuno spettatore può stare in piedi quando il gioco è in corso.
- 12)** e' severamente vietato ostruire i passaggi, le vie di accesso e di uscita, le uscite e gli ingressi, le scale. E" severamente vietato arrampicarsi alle strutture dello stadio.
- 13)** durante la permanenza nello stadio gli spettatori devono seguire inderogabilmente le indicazioni del club, delle forze di polizia e del servizio d'ordine autorizzato. il mancato rispetto delle istruzioni può essere sanzionato con l'espulsione dallo stadio. L'eventuale condanna ovvero anche semplice denuncia per uno degli illeciti penali o amministrativi previsti dalla normativa sugli stadi, ovvero qualsiasi altra violazione di questo regolamento, comporterà, come ulteriore sanzione, la possibilità che il Questore, ovvero l' autorità giudiziaria, emettano a carico del responsabile un divieto di accesso agli impianti sportivi (cd. daspo) da un minimo di uno ad un massimo di otto anni.
- 14)** chiunque sia sorpreso a danneggiare o deturpare lo stadio o la proprietà del club, sarà denunciato.
- 15)** chiunque abbia ricevuto una diffida o sia condannato da un tribunale per comportamento razzista o per violenze contro altri spettatori, ufficiali o giocatori sarà interdetto all'accesso dello stadio per tutti gli eventi.
- 16)** chiunque commetta atti criminali, nell'area circostante lo stadio, nel percorso di avvicinamento o allontanamento dallo stadio, in occasione di un evento può essere passibile di diffida all'accesso dello stadio da parte del club per tutti i futuri eventi.
- 17)** il club si riserva di espellere dallo stadio chiunque non rispetti il regolamento dello stadio o la cui presenza all'interno dello stadio possa essere considerata come una causa di pericolo o di disturbo per gli altri spettatori. ciò può portare al ritiro da parte del club, senza rimborso alcuno, dell'abbonamento o del biglietto o ad altre azioni che il club si riserva di prendere in futuro.
- 18)** lo stadio è controllato da un sistema di registrazione audio-video posizionato sia all'interno che all'esterno dell'impianto e i dati sono trattati secondo le disposizioni previste dal d.lgs. 196/2003.